

31 Marzo 2022

- POLIZZE ASSICURATIVE CAUZIONALI E FIDEIUSSORIE -

Relatori:

Dott. Andrea Lavecchia

Dott. Carmelo Scalone

CAUZIONE E FIDEIUSSIONE – DEFINIZIONE ED INQUADRAMENTO NORMATIVO

La cauzione è una garanzia reale che può essere rappresentata da una somma di denaro o da una quantità di cose fungibili come il denaro, i titoli, i crediti consegnate in deposito da un soggetto debitore ad un altro soggetto, il creditore, e poste a garanzia dell'adempimento di un obbligo derivante da legge o assunto per contratto.

Questo tipo di garanzia viene nella prassi commerciale ed operativa sempre più surrogato dalle garanzie personali come la fideiussione.

L'articolo 1936 del Codice civile definisce fideiussore il soggetto che garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il soggetto creditore. In pratica, il mallevadore o soggetto garante o fideiussore garantisce con il soggetto debitore l'adempimento di un'obbligazione assunta da quest'ultimo, mediante la sottoscrizione di un contratto.





CAUZIONE E FIDEIUSSIONE – DEFINIZIONE ED INQUADRAMENTO NORMATIVO

A differenza della cauzione, la fideiussione è un contratto e non un versamento in forma di garanzia, come è la cauzione.

Altro elemento di distinzione tra i due istituti è il fatto che nella cauzione i soggetti sono due: il debitore, il principale obbligato che presta la cauzione a garanzia, ed il creditore, che la riceve.

Nella Fideiussione i soggetti coinvolti sono tre: il debitore, ovvero il principale obbligato che deve prestare la garanzia, il fideiussore che rilascia tale garanzia ed il creditore che la riceve.

Nell'accezione generale, la FIDEIUSSIONE è quindi una PROMESSA di pagamento o di indennizzo offerta da un garante a nome di un terzo debitore a favore di un terzo beneficiario, a garanzia degli obblighi contratti dal debitore verso il beneficiario.





Codice Civile - Libro Quarto Delle obbligazioni - Titolo III Dei singoli contratti - Capo XXII Della fideiussione

Sezione I Disposizioni generali

Art. 1936. Nozione - È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Art. 1937. Manifestazione della volontà - La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

Art. 1938. Fideiussione per obbligazioni future o condizionali - La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito.

Art. 1939. Validità della fideiussione - La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.






Art. 1940. Fideiussore del fideiussore - La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.

Art. 1941. Limiti della fideiussione - La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.

Art. 1942. Estensione della fideiussione - Salvo patto contrario, la fideiussione, si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

Art. 1943. Obbligazione di prestare fideiussione – Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare. Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.



Codice Civile - Libro Quarto Delle obbligazioni - Titolo III Dei singoli contratti - Capo XXII Della fideiussione

Sezione III Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale

Art. 1949. Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore - Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.

Art. 1950. Regresso contro il debitore principale - Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui. Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale. Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.

Art. 1951. Regresso contro più debitori principali - Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.





Art. 1952. Divieto di agire contro il debitore principale – Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunciargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento. In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.

Art. 1953. Rilievo del fideiussore - Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:

- 1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
- 2) quando il debitore è divenuto insolvente;
- 3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
- 4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
- **5)** quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.



Codice Civile - Libro Quarto Delle obbligazioni - Titolo III Dei singoli contratti - Capo XXII Della fideiussione

Sezione IV Dei rapporti tra più fideiussori

Art. 1954. Regresso contro gli altri fideiussori - Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo 1299.





Codice Civile - Libro Quarto Delle obbligazioni - Titolo III Dei singoli contratti - Capo XXII Della fideiussione

Sezione V Dell'estinzione della fideiussione

Art. 1955. Liberazione del fideiussore per fatto del creditore - La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Art. 1956. Liberazione del fideiussore per obbligazione futura - Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

Art. 1957. Scadenza dell'obbligazione principale – Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.






Costituiscono il contenuto del Ramo Cauzione i contratti assicurativi che assolvono la stessa funzione giuridico-economica di una cauzione in denaro o in altri beni reali, ovvero di una garanzia fideiussoria che un determinato soggetto obbligato (contraente) è tenuto a costituire a favore di un altro (beneficiario). L'obbligazione garantita, a titolo di risarcimento danni o penale, può sorgere a seguito di violazione di obbligazioni primarie di fare e di non fare o anche di dare, purchè previste in una disposizione normativa o in un contratto.

La possibilità di rilasciare garanzie a fronte di obblighi di "dare," limitatamente ai casi previsti da apposite leggi in materia di imposte, è prevista dalla Circolare Ministeriale 433/79.

La possibilità per la Pubblica Amministrazione di accettare polizze fidejussorie a fronte di obbligazioni da garantire è prevista in via generale dalla L. 348/82.

La possibilità di rilasciare garanzie a fronte di obblighi di "dare" ad esclusione delle operazioni finanziarie di carattere fiduciario è prevista dalla circolare I.S.V.A.P. 162/91.

Il rischio nel caso della polizza fideiussoria consiste nella possibilità di un adempimento totale o parziale dell'obbligazione da parte del contraente/debitore che determini ed arrechi un danno al terzo soggetto assicurato (beneficiario) e la conseguente richiesta di escussione della garanzia.





Elemento distintivo è il triplice rapporto sottostante:

Il contraente/debitore è colui che è obbligato ad adempiere l'obbligazione ed a prestare la fideiussione, colui che paga il premio della polizza, colui che rendendosi inadempiente cagiona ed arreca il sinistro e colui che subisce la rivalsa,

L'assicurato/creditore è colui che si attende l'adempimento dell'obbligazione da parte del soggetto contraente, colui che può subire il danno per l'inadempimento del contraente e colui che chiede il risarcimento alla Compagnia di assicurazione,

Il fideiussore, (ovvero la Compagnia assicurativa, è colui che rilascia la polizza ed incassa il premio, colui che paga l'eventuale indennizzo e colui che si rivale sul contraente dopo aver pagato il sinistro.






In pratica, dallo schema sopra delineato, si capisce che una polizza fideiussoria assicurativa non è altro che una polizza assicurativa ove il fideiussore è rappresentato dalla Compagnia di assicurazioni, il soggetto debitore è il contraente della polizza ed il beneficiario è il soggetto creditore.

Proprio per queste peculiarità, le assicurazioni cauzionali o fideiussorie sono regolate dalle norme concernenti la fideiussione Cfr. articoli dal 1936 al 1957 del Codice civile) e, in subordine, dalle norme relative all'assicurazione.

Gli articoli contenuti nel Codice civile, in materia di assicurazione, trovano solo applicazione parziale, in quanto compatibili.

La garanzia fideiussoria è, in deroga a quanto prescritto per il contratto di assicurazione in generale, pienamente operante anche in caso di mancato pagamento del premio e, va sottolineato, che non esiste la disdetta.

Occorre sottolineare che, nelle polizze fideiussorie, la garanzia assicurativa decorre dalla data del pagamento del premio e dal ritiro dell'originale da parte del soggetto contraente che viene consegnato al soggetto assicurato.



La polizza non si estingue alla scadenza ma solo con lo svincolo della garanzia stessa; la scadenza della polizza serve solo per il computo del premio di perfezionamento e dei premi delle eventuali proroghe.

Lo svincolo consente al soggetto contraente di essere libero dagli obblighi di polizza ed all'assicuratore di essere libero dagli obblighi derivanti dalla garanzia fideiussoria offerta al soggetto assicurato.

Dall'analisi delle normative sopra delineate, è possibile giungere a dare una definizione più completa e più precisa in materia di polizza fideiussoria:

"Polizza fideiussoria è una polizza in cui l'assicuratore garantisce al soggetto creditore/assicurato l'adempimento degli obblighi assunti dal debitore/contraente, con il successivo diritto di regresso nei confronti del contraente per il rimborso delle somme pagate".

Poiché la fideiussione è prestata in forma di assicurazione, oltre che di diritto di regresso, possiamo parlare anche di diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del contraente inadempiente, dopo che questi ha effettuato l'indennizzo all'assicurato.

Caratteristiche fondamentali sono la surrogazione ed il diritto di rivalsa della Compagnia di Assicurazione in caso di sinistro nei confronti del soggetto contraente e l'inopponibilità di eccezioni nei confronti del soggetto beneficiario.





WEBINAR Pag.13

QUANDO È NECESSARIA UNA GARANZIA FIDEIUSSORIA?

Nei casi in cui per obblighi derivanti dalla legge o da un contratto un soggetto è tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti.

Il vantaggio di ricorrere ad una fideiussione assicurativa sta nella possibilità di utilizzare uno strumento accettato da tutti i Beneficiari Pubblici e Privati che, a costo contenuto, consente di non immobilizzare denaro, titoli o altre garanzie reali e/o di non saturare con impegni di firma i castelletti bancari lasciandoli disponibili per le normali necessità finanziarie del ciclo produttivo.



TRA **FIDEIUSSIONE BANCARIA** E **CAUZIONE ASSICURATIVA** CARATTERISTICHE, DIFFERENZE E VANTAGGI.

	BANCA	ASSICURAZ.
CARATTERISTICHE GIURID	ICHE	
Garanzia a prima richiesta	SI	SI
Rinuncia preventiva escussione art. 1944 c.c.	SI	SI
GARANZIE ACCESSORIE DEL I	RICHIEDENTE	
Garanzie patrimoniali	SI	SI
Coobbligazione di firma	SI	SI
Pari somma di denaro vincolata	SI	NO
Pari somma di titoli vincolati	SI	NO
Censimento in Centrale Rischi (CR)	SI	NO
Immobilizzazione di linee di credito	SI	NO
Saturazione degli Affidamenti Bancari	SI	NO
"Cash Flow" operativo disponibile	NO	SI
COSTI APPLICATI		<u>.</u>
Iter burocratico semplificato e rapido	NO	SI
Costi applicati variabili	SI	NO
Costi applicati minimi annui	0,60%	0,30%



PRINCIPALI TIPOLOGIE DI POLIZZE ASSICURATIVE CAUZIONALI E FIDEIUSSORIE

- Garanzie per ingresso stranieri in Italia: fidejussioni e polizze sanitarie per rilascio visti per turismo, studio e lavoro, polizze sanitarie per l'iscrizione all'anagrafe comunale
- Attestazioni di capacità finanziaria per l'iscrizione annuale all'Albo Nazionale Autotrasportatori
- Attestazioni di capacità finanziaria per iscrizione ad albi di categoria e per l'esercizio di attività: Autoscuole, Centri di revisione, Agenzie di pratiche e consulenze automobilistiche, Scuole Nautiche, Agenzie investigative e Istituti di vigilanza
- Garanzie per pagamento canoni di locazione e deposito cauzionale in ambito di affitti abitativi e commerciali
- Cauzioni per appalti di lavori, servizi, forniture con Enti Pubblici e committenti privati: cauzioni provvisorie, cauzioni definitive, cauzioni per l'anticipazione contrattuale, per la rata di saldo





PRINCIPALI TIPOLOGIE DI POLIZZE ASSICURATIVE CAUZIONALI E FIDEIUSSORIE

- Garanzie per concessioni edilizie: fidejussioni per contributo di costruzione (oneri e costi) ed opere di urbanizzazione
- Fidejussioni a garanzia degli acconti al costruttore per la compravendita su carta di immobili da costruire: garanzie ex l.210/2004 e d.l. 122/2005
- Fidejussioni verso Enti Pubblici e Fondi di Garanzia per contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati
- Garanzie per imposte e tributi: fidejussioni per rimborso I.V.A. a credito e per rateizzazione imposte e contributi
- Garanzie per iscrizione all'Albo Nazionale Gestori ambientali



WEBINAR



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino 011 191.16.682 - info@confimiindustriapiemonte.it